



Cap 83054

web:<http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it>

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Provincia di Avellino

Piazza De Sanctis – codice fiscale 01608070643 – tel. 082723094

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(art.1,commi da102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n.199)

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del ____

INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 9- Disposizioni finali

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3- Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 - Importi dovuti

Articolo 5- Perfezionamento della definizione

Articolo 6 - Diniego della definizione

Articolo 7 - Sospensione del processo

Articolo 8 - Disposizioni finali

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Conciliazione agevolata

Articolo 4- Disposizioni finali

PARTEI-DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1–Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 11-*quater* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017, **disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse** a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2–Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali, anche tributarie, di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione delle ingiunzioni fiscali, relative al periodo **dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. Sono escluse le compensazioni con crediti tributari del debitore.

Articolo 3–Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare al Comune apposita istanza entro il **30 settembre 2026**, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cui all'art.4, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. La mancata rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 4–Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento

1. Il Comune o il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni oppure nel numero di rate prescelto, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.

Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- ☐ per importi complessivamente dovuti fino a 5.000 euro: fino a 8 rate trimestrali
- ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 12 rate trimestrali
- ☐ per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 16 rate trimestrali
- ☐ per importi superiori a 50.000 euro: fino a 20 rate trimestrali.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi *al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza*.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, anche se, rispetto ai piani rateali in essere, risultino non regolari con i versamenti con scadenza precedente alla data di presentazione dell'istanza di cui

all'articolo 3, comma 1. Nel caso di provvedimenti di dilazione già emessi, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della stessa istanza.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso **di mancato, insufficiente o tardivo** versamento dell'unica rata, ovvero di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8–Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art.1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446 ed in attuazione dell'articolo1, commi da 102 a110 della legge 30 dicembre2025,
n.199, disciplina la definizione agevolata delle controversi e tributarie pendenti al **1°gennaio 2026**.

Art.2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Sant'Angelo Dei Lombardi, per quanto attiene l'ICI, l'IMU,TARES, TARI, TASI ed altre entrate di natura tributaria.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Art.3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **30 settembre 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune è resa disponibile sul proprio sito internet e può essere notificata con raccomandanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Art.4 -Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del **solo tributo**, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Art.5- Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
2. È ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, aventi scadenza il giorno 15 di ciascun mese successivo. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. In caso **di mancato, insufficiente o tardivo** versamento dell'unica rata, ovvero di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di

perfezionamento della definizione.

Art.6 -Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo7–Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al **1° gennaio 2026** attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2– Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del **1° gennaio 2026** aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30 settembre 2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4–Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.